



COMUNE DI TIVOLI

AREA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ORDINANZA N. 236	PROT. N. 26284	DEL 26/5/2020
------------------	----------------	---------------

OGGETTO:	Prevenzione Incendi - Tutela Ambientale - Obbligo Diserbo e Pulizia Fondi Incolti dal 01/06/2020 al 31/05/2021 - Revoca ordinanza sindacale n.635 - prot. n.55443 del 05/12/2014.
----------	---

IL SINDACO

- **Premesso** che periodicamente pervengono esposti da parte di cittadini circa lo stato d'incuria e abbandono di taluni appezzamenti di terreni di proprietà privata, siti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, divenuti nel contempo ricettacolo di rifiuti vari, erbe incolte e dimora stabile di ratti, serpi e quant'altro;
- **Preso atto** che analogo problema presentano i numerosi appezzamenti privati, aventi i fronti su strade comunali, provocando sovente gravi problemi di visibilità e viabilità, a causa dell'incuria dei frontisti che non provvedono ad eseguire periodicamente le opere di loro spettanza, quali il taglio della vegetazione incolta, delle siepi a confine e dei rami di piante che si protendono fin oltre il ciglio stradale, nonché la rimozione di zolle o altro materiale proveniente dal lavoro nei campi;
- **Ritenuto** indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti, tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia delle aree degradate, con particolare riguardo per quelle poste all'interno della cinta urbana e quindi in prossimità di civili abitazioni o plessi scolastici, a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità;
- **Tenuto conto** che, in vista dell'approssimarsi della stagione estiva, le suddette situazioni di incuria potrebbero determinare situazioni di pericolo, per il potenziale innesco di incendi;
- **Considerato** che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi, inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provoca gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, rappresentando un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;
- **Ritenuto** necessario revocare la precedente ordinanza sindacale n.635 - prot. n.55443 del 05/12/2014, al fine di aggiornare e ricondurre ad unitarietà le disposizioni vigenti in ordine agli obblighi in materia di tutela ambientale e prevenzione incendi sul territorio comunale;
- **Vista** la legge 21/11/2000 n.353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- **Visto** la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 16/09/2011 n.415, "Piano regionale di previsione, massimo rischio e pericolosità degli incendi boschivi – periodo 2011-2014" che ha stabilito il periodo di massimo rischio e pericolosità degli incendi boschivi, individuato dal 15 giugno al 30 settembre, come del resto indicato dalla citata legge quadro n. 353/2000;
- **Visto** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";
- **Visto** l'art.50, comma 5 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 e ss.mm.ii., ai sensi del quale "...in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale...";
- **Visto** l'art.54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto n.267 e ss.mm.ii. ai sensi del quale "Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";
- **Visto** l'art.255 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii.;
- **Visto** il D.Lgs. 30/04/1992, n.285 e ss.mm.ii.;
- **Visti** gli artt. n.90,91,92,93,93,95 e 96 del Regolamento Regionale n.7 del 18/04/2005;
- **Visti** gli artt.449 e 650 c.p.;
- **Visti** gli artt.14 e 29 del codice della strada 30 aprile 1992, n.285 e ss.mm.ii.;
- **Visto** il D.Lgs. n.1 del 02/01/2018 "Codice della Protezione Civile";





COMUNE DI TIVOLI

AREA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

- **Visto** il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.8 del 15 marzo 2010;
- **Visto** l'art.7bis, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- **Visto** il R.D. n.3267 del 30/12/1923;

REVOCA

l'Ordinanza Sindacale n.635 - prot. n.55443 del 05/12/2014;

ORDINA

ai singoli privati e agli enti pubblici e privati, in qualità di:

- proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, di aree verdi industriali dismesse;
- detentori di fasce di rispetto di acquedotti, elettrodotti, linee ferroviarie e stradali;
- responsabili di cantieri edili e stradali;
- amministratori di stabili con annesse aree pertinenziali;
- proprietari di aree recanti depositi temporanei e/o permanenti all'aperto,
- gestori di cabine elettriche;
- proprietari di aree inedificate in genere;

ciascuno per le rispettive competenze,

1. di procedere alla manutenzione delle aree, mediante lo sfalcio delle erbe infestanti (ovvero all'aratura) e la manutenzione di siepi ed alberature esistenti, tenendole sempre sgombre da qualsiasi tipo di rifiuto (detriti, materiali putrescibili, macchinari obsoleti, ecc.);
2. di provvedere, a propria cura e spese, all'esecuzione di trattamenti di disinfestazione da mosche, zanzare, topi e altri agenti infestanti;
3. di evitare, sia sul suolo pubblico che privato, la produzione e/o il mantenimento di ristagni d'acqua, pozzi, cisterne, recipienti contenenti acqua o comunque raccolta d'acqua permanenti per più di una settimana, senza una difesa meccanica che impedisca lo sviluppo di zanzare;
4. di sottoporre i pozzetti fognari condominiali e i pozzetti che convogliano le acque piovane delle caditoie, dei tetti e dei piazzali privati a periodici trattamenti larvicidi;
5. di provvedere, nei campi a confine con strada, a realizzare una fascia parafuoco di protezione, di ampiezza non inferiore a n.5 metri lineari, priva di vegetazione;
6. di provvedere alla ripulitura delle specie erbacee ed arbustive nelle fasce di pertinenza delle cabine elettriche per un raggio non inferiore a n.10 metri lineari;
7. di provvedere a regolare le siepi vive, in modo che non restringano la sede stradale libera e non danneggino il manto stradale;
8. di provvedere a potare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale esterno, al fine di garantire la visibilità lungo la viabilità ed evitare i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica, con particolare riguardo ai tratti in prossimità delle curve, avendo cura di contenere siepi e ramaglie come prescritto dal codice della strada;
9. di rimuovere dai fondi confinanti con viabilità di qualsiasi natura le pietre e i materiali rinvenuti, come pure conservare in buono stato gli sbocchi degli scolli e delle scoline che confluiscono nei fossi e nelle cunette fiancheggianti le strade stesse;
10. di provvedere a trasportare tutti i materiali di scarto ottenuti dallo sfalcio e diserbo delle aree incolte presso centri di raccolta e smaltimento autorizzati per legge; sarà consentita la bruciatura di detti materiali, sotto stretta sorveglianza da parte degli interessati, dietro preventivo nulla-osta di questo comune e solo al di fuori dei periodi estivi di massima pericolosità per gli incendi boschivi (dal 15 giugno al 30 settembre), come di seguito disposto nella presente ordinanza;
11. **NEL PERIODO DAL 15 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE**, stabilito di "grave pericolosità" a rischio di incendio boschivo, **in tutte le aree che insistono sul territorio comunale a rischio di incendio di vegetazione o di incendio boschivo, di cui all'art.2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o in aree immediatamente ad esse adiacenti:**





COMUNE DI TIVOLI

AREA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

- il divieto, ai sensi dell'art.10, comma 5 della legge 353 del 21/11/2000, di tutte le azioni e le attività che potrebbero provocare, anche solo potenzialmente, l'insorgere di un incendio;
- il divieto di accendere fuochi di ogni genere e, in particolare:
 - il divieto di bruciare nei campi, anche in fondi incolti, le stoppie delle culture graminacee e leguminose, dei prati e delle erbe palustri ed infestanti;
 - il divieto di bruciare gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, vicinali, interpoderali, provinciali e i tratti autostradali, salvo gli abbruciamenti di prevenzione antincendio autorizzati;
- il divieto di far brillare mine o usare esplosivi;
- il divieto di usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- il divieto di usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti);
- il divieto di aprire o ripulire i viali parafulmine con l'uso del fuoco;
- il divieto di usare fornelli o inceneritori che producano faville e/o braci;
- il divieto di fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta (meglio note come "lanterne cinesi" o "lanterne volanti", dotate di fiamme libere) nonché articoli pirotecnici di qualsivoglia natura;
- il divieto di fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
- il divieto di transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata, all'interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli utilizzati nell'ambito di attività agrosilvo-pastorali autorizzate, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- il divieto di mantenere la vegetazione infestante e/o rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.

ORDINA ALTRESÌ

- AGLI ENTI DI GESTIONE DI INFRASTRUTTURE E SERVIZI, quali le società di gestione delle reti ferroviarie, stradali ed autostradali, di servizi idrici, a Città Metropolitana di Roma Capitale e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo, insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile, creando, di fatto, idonee fasce di protezione, al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni e di quelle regionali si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia, eventualmente adottate dall'Ente gestore. I gestori delle reti stradali e autostradali dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea, mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tenda a chiudere la sede stradale, al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.
- ALLE ATTIVITÀ AD ALTO RISCHIO ESPLOSIVO, rientranti nella definizione di cui all'art.2 della Legge n.353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune di Tivoli l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione, onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui





COMUNE DI TIVOLI

AREA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

- AI PROPRIETARI, AGLI AFFITTUARI E AI CONDUTTORI DEI CAMPI A COLTURA CEREALICOLA E FORAGGERA, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, di realizzare prontamente e contestualmente (perimetralmente e all'interno della superficie coltivata) una precesa o fascia protettiva, sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno n.10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.
- AI PROPRIETARI E/O CONDUTTORI DI TERRENI SITI NELLE AREE URBANE PERIFERICHE di realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive, prive di qualsiasi materiale secco, aventi larghezza non inferiore a n.5 metri.
- AI PROPRIETARI, AFFITTUARI E CONDUTTORI, AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI, TITOLARI DELLA GESTIONE, MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEI BOSCHI, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.
- AI PROPRIETARI, AFFITTUARI E CONDUTTORI A QUALSIASI TITOLO DI SUPERFICI BOSCHATE CONFINANTI CON INSEDIAMENTI RESIDENZIALI, TURISTICI O PRODUTTIVI E CON COLTURE CEREALICOLE O DI ALTRO TIPO, di provvedere, a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque/dieci metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale. Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.
- AI PROPRIETARI, AI GESTORI ED AI CONDUTTORI DI CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI, CENTRI RESIDENZIALI, ALBERGHI E STRUTTURE RICETTIVE INSISTENTI SU AREE URBANE O RURALI ESPOSTE AL CONTATTO CON POSSIBILI FRONTI DI FUOCO, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali. Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione, con l'individuazione dei punti di raccolta, che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili, adottando idonei sistemi di difesa antincendio, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità ed avendo cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile.
- AI GESTORI DI AZIENDE PER LO STOCCAGGIO E IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI (siano esse pubbliche o private) di attenersi scrupolosamente ai contenuti dell'art.13 del D.Lgs. n.36 del 13 Gennaio 2003, per quanto attiene la prevenzione incendi e i programmi di controllo e sorveglianza delle aree aziendali, da includere nei piani di gestione.
- AI TITOLARI E GEESTORI DI FABBRICATI POSTI IN AREE PRIVATE, RICOPERTE DI VEGETAZIONE E QUINDI ESPOSTI A RISCHIO INCENDI, di garantire, durante il periodo di massima pericolosità degli incendi, una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e quindi alla suscettibilità al fuoco. Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione, sia in senso orizzontale che verticale, con un abbattimento della massa infiammabile.

AVVERTE

- i proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie,
- che saranno ritenuti responsabili dei danni che si dovessero verificare per la loro negligenza o, comunque, per l'inosservanza delle vigenti disposizioni di legge e di quelle impartite con la presente ordinanza;





COMUNE DI TIVOLI

AREA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

- che il Corpo di Polizia Locale e tutti gli organi deputati alla vigilanza provvederanno ad effettuare i controlli sullo stato dei luoghi, incrementando la frequenza durante il periodo di massimo rischio di incendio boschivo e provvedendo, in caso di violazioni, ad emanare i provvedimenti amministrativi e sanzionatori di legge.

DISPONE

che sia consentita la bruciatura dei soli materiali di risulta provenienti da materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, quali potature, sfalci, ecc., **esclusivamente al di fuori del centro abitato e sotto stretta sorveglianza da parte degli interessati, dietro preventivo nulla-osta di questo comune, solo ed esclusivamente al di fuori dei periodi estivi di massima pericolosità per gli incendi boschivi (dal 15 giugno al 30 settembre)**; le operazioni di bruciatura, preventivamente autorizzate, potranno essere effettuate nei seguenti orari:

- **DAL 1 OTTOBRE AL 31 MARZO**: DALLE ORE 5,00 ALLE ORE 7,00 (ora di fine combustione) E DALLE ORE 19,00 ALLE ORE 23,00 (ora di fine combustione);
- **DAL 1 APRILE AL 14 GIUGNO**: DALLE ORE 5,00 ALLE ORE 7,00 (ora di fine combustione) E DALLE ORE 21,00 ALLE ORE 23,00 (ora di fine combustione).

L'accensione dei fuochi che dovesse essere autorizzata per le sole finalità e con le modalità di cui al presente punto, sarà comunque sempre subordinata alle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

- esclusivamente al di fuori del centro abitato;
- esclusivamente al di fuori del periodo estivo di massima pericolosità per gli incendi boschivi (dal 15 giugno al 30 settembre);
- previa acquisizione di apposito nulla osta rilasciato dal Comune di Tivoli;
- in condizioni meteo favorevoli (assenza di vento);
- sospendere immediatamente le attività di bruciatura, in caso di improvviso mutamento delle condizioni atmosferiche (presenza di vento, ecc.), assicurandosi di avere adeguatamente spento ogni focolaio e brace;
- procedere sotto stretta e costante sorveglianza, attuando ogni cautela ed avendo cura di lasciare intorno al sito oggetto di bruciatura una fascia libera di almeno n.5 metri da vegetazione e/o materiali che potrebbero prendere fuoco;
- dotarsi di idonee attrezzature atte ad evitare l'eventuale propagarsi delle fiamme;
- disporre, nelle immediate vicinanze dell'innesco, di un punto di approvvigionamento idrico;
- abbandonare il luogo prestabilito per le bruciature solo dopo essersi assicurati che ogni focolaio e tutte le braci siano completamente ed efficacemente spente;
- adottare una condotta civile, informando i proprietari confinanti e garantendo un'adeguata distanza dal confine del lotto ed almeno 20 ml da eventuali fabbricati esistenti;
- procedere alla bruciatura dei soli materiali di risulta provenienti da materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, quali potature, sfalci, ecc.;
- è fatto assoluto divieto di procedere alla bruciatura di qualsiasi altra tipologia di rifiuto.

DISPONE ALTRESÌ

che chiunque violi la presente ordinanza sia soggetto a sanzioni amministrative come di seguito specificate:

TABELLA DELLE SANZIONI	
A.	In caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito, sarà elevata una sanzione da €.169,00 a €.680,00, determinata ai sensi dell'art.29, comma 3, del Codice della Strada; la misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione dell'art.195 del D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii.
B.	In caso di mancato diserbo di aree incolte in genere e/o di mancata pulizia di fossi e canali di scolo di acque pluviali, come in premessa rappresentati, sarà elevata una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad €.250,00.





COMUNE DI TIVOLI

AREA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.	In caso di mancata pulizia aree incolte da rifiuti vari, ivi presenti o depositati ai sensi dell'art.255 comma 1 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., sarà elevata una sanzione amministrativa pecuniaria da €.300,00 a €3.000,00. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.
D.	In caso di procurato incendio a seguito dell'esecuzione di azioni ed attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendi durante il periodo dal 15 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore a €1.032,00 e non superiore ad €10.329,00, ai sensi dell'art.10 comma 5 della L.353 del 21/11/2000.

Al personale del Comando Polizia locale, in collaborazione con le altre autorità, al fine dell'osservanza del dispositivo del presente provvedimento sono demandati i seguenti compiti:

1. il controllo del territorio comunale;
2. il rispetto dell'osservanza del dispositivo del presente provvedimento;
3. l'irrogazione delle sanzioni economiche in caso di inosservanza al dispositivo del presente provvedimento;
4. l'inoltro di denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.650 del C.P. a carico degli inadempienti.

In caso di inosservanza del dispositivo del presente provvedimento, fermo restando l'irrogazione delle sanzioni previste, l'Amministrazione si riserva di procedere all'esecuzione in danno dei lavori oggetto del provvedimento medesimo, con addebito delle spese a carico dei soggetti inadempienti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.LGS 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica e/o pubblicazione del presente atto, o, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notifica e/o pubblicazione del presente atto, ai sensi del capo III del D.P.R. 24/11/1971, n. 1.199.

Per eventuali segnalazioni da parte della cittadinanza inerenti l'avvistamento di incendi boschivi e di sterpaglie sono attivi i telefoni istituzionali di seguito indicati:


ENTI	RECAPITO TELEFONICO
VV.F.	115
Carabinieri	112
Polizia di Stato	113
Emergenza Ambientale	1515
Emergenza Sanitaria	118
Sala Operativa Regionale - Protezione Civile (numero verde)	803 555
Sala Operativa Centro Funzionale Regionale (numero verde)	800 276 570
Comando della Polizia Municipale	0774/453501

DISPONE INFINE

che la presente Ordinanza venga:

- Pubblicata presso l'Albo Pretorio Comunale;
- Affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio;
- Inserita nel sito istituzionale del Comune di Tivoli;
- Trasmessa agli Enti specificati in calce.

IL SINDACO
Giuseppe PROIETTI





COMUNE DI TIVOLI

AREA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ENTI:

ACEA ATO2 SPA Sede legale Piazzale Ostiense N. 2 acea.spa@pec.aceaspa.it	00154	ROMA	PEC
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA Via Alberto Bergamini N. 50 autostradeperitalia@pec.autostrade.it	00159	ROMA	PEC
ENEL DIREZIONE PRODUZIONE IDROELETTRICA - MEDIO APPENNINO- NUCLEO DI ROMA VIA OSTIENSE N. 92 enelspa@pec.enel.it	00154	ROMA	PEC
FERROVIE DELLO STATO DIVISIONE INFRASTRUTTURA DI ROMA – UNITÀ TERRITORIALE SUD-EST Via Volturmo N. 58 segreteriacdafs@pec.fsitaliane.it	00158	ROMA	PEC
ENEL DISTRIBUZIONE Via Lago Di Albano N. 3 eneldistribuzione@pec.enel.it	00019	TIVOLI (RM)	PEC
TERNA SPA - RETE ELETTRICA NAZIONALE Via Egidio Galbani , N.70 info@pec.terna.it	00156	ROMA	PEC
ASA TIVOLI SPA VIA TREVIO N. 9 direzione@pec.asativolispa.it	00019	TIVOLI (RM)	PEC
ATER - PROVINCIA DI ROMA Via Ruggero Di Lauria N. 28 aterprovinciadiroma@pec.ancitel.it	00192	ROMA	PEC

ISTITUZIONI E FORZE DELL'ORDINE:

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE Via Di Villa Phamphili 84 protocollo@pec.cittametropolitanaroma.gov.it	00152	ROMA	PEC
CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO Via Paterno n.2 polotivoli.roma@cert.vigilfuoco.it	00019	TIVOLI (RM)	PEC
COMMISSARIATO P.S. Largo Salvo D'acquisto, 20 comm.tivoli.rm@pecps.poliziadistato.it	00019	TIVOLI (RM)	PEC
CARABINIERI COMANDO COMPAGNIA DI TIVOLI Via Aldo Moro trm21281@pec.carabinieri.it	00019	TIVOLI (RM)	PEC
CARABINIERI COMANDO STAZIONE BAGNI DI TIVOLI Via Vittorio Alfieri 1 trm22542@pec.carabinieri.it	00019	TIVOLI (RM)	PEC
GUARDIA DI FINANZA - GRUPPO TIVOLI Via Nazionale Tiburtina n. 40 RM2170000p@pec.gdf.it	00019	TIVOLI (RM)	PEC
POLIZIA LOCALE CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - DISTACCAMENTO TERRITORIALE TIVOLI Via Maremmana Inferiore, Km. 0,300 - Località Ponte Lucano polizialocale@pec.cittametropolitanaroma.gov.it	00010	TIVOLI (RM)	PEC
SETTORE STAFF POLIZIA LOCALE TIVOLI Via Monte Vescovo n. 2 ufficio.comando@pec.comune.tivoli.rm.it	00019	TIVOLI (RM)	PEC

ASSOCIAZIONI:

ASSOCIAZIONE VOLONTARI RADIO SOCCORSO TIVOLI Via Montevescovo 2 avrst@pec.libero.it	00019	TIVOLI (RM)	PEC
GRUPPO OPERATIVO SOCCORSO Via Montevescovo 4 gostivoli@pec.libero.it	00019	TIVOLI (RM)	PEC
VOLONTARI VALLE ANIENE ASSOCIATI Via Tiburtina 246/A valleaniene@pec.it	00019	TIVOLI (RM)	PEC

SEDE:

ECONOMO COMUNALE PER L'AFFISSIONE CAPILLARE SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE DEI MANIFESTI	00019	SEDE	---
---	-------	------	-----



